

(N. 502)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

ONOREVOLI SENATORI. — I servizi di cassa e di contabilità delle Capitanerie di porto sono disciplinati dall'apposito Regolamento, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

In base alle disposizioni di cui all'articolo 4 del detto Regolamento, le aperture di credito sui capitoli di bilancio del Ministero della marina mercantile sono concesse ad un limitato numero di Enti periferici, i quali devono provvedere perciò anche all'amministrazione degli altri enti ai quali, pertanto, devono anticipare i fondi per i pagamenti delle spese di bilancio in relazione alle esigenze dei molteplici servizi.

Gli accreditamenti di fondi agli enti che amministrano capitoli di bilancio vengono disposti trimestralmente e per importi commisurati alle strette esigenze dei servizi ed i funzionari delegati da parte loro debbono limitare i prelevamenti allo stretto necessario, per cui

ad essi riesce assolutamente impossibile provvedere alle anticipazioni delle somme occorrenti agli enti amministrati, in conformità delle disposizioni previste dall'articolo 4 del citato Regolamento di cassa delle Capitanerie.

Tanto gli enti a favore dei quali sono concesse aperture di credito, quanto quelli ai quali le stesse aperture di credito non sono invece accordate, devono provvedere ad interventi immediati incontrando spese, in occasione di sinistri marittimi e di assistenza ai naufraghi, in occasione di delicatissimi servizi di vigilanza costiera e portuale, oltre che al pagamento in contanti di spese a termini fissi e non differibili (quali spese telegrafiche, telefoniche, acqua luce ed altri servizi pubblici), alla corresponsione degli anticipi nella misura dei 4/5 delle indennità spettanti al personale militare, che effettua missioni per ragioni di servizio ed esegue trasferimento di sede di servizio disposto d'ufficio.

Al pagamento delle suddette spese da parte di enti a favore dei quali non sono concesse aperture di credito sui capitoli di bilancio viene ora normalmente provveduto ai fondi provenienti dai depositi di terzi e talvolta (specie per gli enti che non dispongono di sufficienti depositi di terzi), con sistemi di ripiego. Tale procedimento, indubbiamente irregolare, è divenuto consuetudine e risponde d'altra parte ad una effettiva necessità per evitare intralcio ai servizi e per evitare la sospensione delle forniture e delle prestazioni da parte di società esercenti pubblici servizi e la paralisi dell'attività delle Capitanerie proprio nei casi più importanti di servizio pubblico.

Il presente disegno di legge ha lo scopo perciò di regolarizzare la materia onde elimi-

nare la procedura di cui innanzi che, oltre a costituire una irregolarità amministrativa in quanto comporta una diversa destinazione dei fondi dei terzi, sia pure a carattere temporaneo, ha formato oggetto di particolare rilievo in occasione di verifiche amministrative-contabili eseguite presso le Capitanerie di porto.

La copertura della spesa, ai sensi dell'articolo 81 comma 4 della Costituzione, viene assicurata mediante il versamento in entrata delle somme anticipate da effettuarsi nel corso dello stesso esercizio in cui è avvenuta l'erogazione.

L'ammontare del fondo scorta per tutte le Capitanerie di porto, per l'esercizio 1954-55, viene stabilito nella somma di lire 20.000.000, tenuto conto delle esigenze delle Capitanerie medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditalenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Le somme accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento di detto capitolo

vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, iscritto nella medesima categoria « movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditalento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo è fissato in lire 20.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.